

Capitolato d'oneri

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO URBISMART, IN MODALITÀ SaaS. (*Software as a Service*)

Art. 1 – Oggetto	2
Art. 2 – Durata del contatto	2
Art. 3 – Importo contrattuale.....	2
Art. 4 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	2
Art. 5 – Direzione dell’esecuzione del contratto e verifica di regolare esecuzione	2
Art. 6 – Responsabilità per infortuni e danni	2
Art. 7 – Risoluzione per inadempimento	3
Art. 8 – Recesso	3
Art. 9 – Modifica del contratto in corso di esecuzione	3
Art. 10 – Fatturazione e pagamenti	3
Art. 11 – Penali e rilievi.....	4
Art. 12 – Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito.....	4
Art. 13 – Subappalto	5
Art. 14 – Garanzia definitiva.....	5
Art. 15 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali.....	5
Art. 16 – Foro di competenza.....	6
Art. 17 – Norme applicabili e rinvio.....	6

Art. 1 – Oggetto

Oggetto dell'appalto è il servizio per la gestione, in modalità SaaS (*Software as a Service*), della piattaforma di protocollo informatico URBISMAST.

Dovranno inoltre essere forniti, in modalità a consuntivo, i seguenti servizi di consulenza, formazione e supporto:

1. formazione e affiancamento all'avvio, configurazione e personalizzazione, manutenzione evolutiva: 40 giornate;
2. consulenza archivistica: 10 giornate;
3. gestione del progetto: 5 giornate.

Dovranno altresì essere garantiti, per tutta la durata del contratto, la manutenzione adeguativa, correttiva ed assistenza tecnica.

Art. 2 – Durata del contratto

Il contratto avrà durata di otto anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto sul MEPA.

Art. 3 – Importo contrattuale

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative ai servizi indicati all'art. 1 del presente atto e meglio specificati nel Capitolato speciale d'appalto, viene determinato, per la durata di 8 anni, in € 131.630,00, IVA esclusa.
2. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00.

Art. 4 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o recede da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. Si richiamano sul punto le disposizioni di cui all'art. 11, co. 6, del Codice.

Art. 5 – Direzione dell'esecuzione del contratto e verifica di regolare esecuzione

Si richiamano le disposizioni contenute agli artt. 8 e 9 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 6 – Responsabilità per infortuni e danni

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati dal proprio personale alle persone ed alle cose in dipendenza dello svolgimento dell'appalto di che trattasi e si impegna conseguentemente al risarcimento dei danni prodotti.

Art. 7 – Risoluzione per inadempimento

1. L'Agenzia si riserva il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore e qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dagli artt. 94 e 95 del Codice. L'Agenzia, tramite comunicazione a mezzo pec, darà al Fornitore un preavviso di 15 (quindici) giorni, alla scadenza dei quali il contratto si intenderà risolto. Il Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.
2. Si conviene, inoltre, che ARPAV, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec, nel caso di violazione di quanto prescritto negli articoli riportati con la seguente intestazione: 2 "Durata del contratto", 4 "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", 12 "Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito".
3. Ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della Legge n. 136/2021 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.
4. È espressamente fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, co. 5 del Capitolato speciale d'appalto per i casi in cui l'importo delle penali comminate dall'Agenzia superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo.
5. Mancato reintegro della garanzia definitiva entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Agenzia indicata all'art. 14, co. 4 del presente Capitolato d'oneri.

Art. 8 – Recesso

L'Agenzia potrà recedere dal contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

Art. 9 – Modifica del contratto in corso di esecuzione

1. L'Agenzia, nel corso del periodo di validità contrattuale, si riserva la facoltà di sospendere, ridurre, modificare le prestazioni oggetto del contratto, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120 del Codice. Tali variazioni verranno rese note mediante semplice comunicazione scritta.
2. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice F.O.I.) elaborato dall'ISTAT. In particolare sarà utilizzato lo strumento RIVALUTA messo a disposizione dal medesimo ISTAT, all'indirizzo: <https://rivaluta.istat.it/>, inserendo quale data iniziale il mese/anno di stipula del contratto (o di concessione dell'ultima revisione prezzi) e quale data finale l'ultimo mese disponibile rispetto alla richiesta di revisione. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità su istanza della parte interessata corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta.

Art. 10 – Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione delle prestazioni contrattuali, avverrà con le seguenti cadenze temporali:
 - a) attivazione: al termine della fase 1 di cui all'art. 5.1, lett. a) del Capitolato speciale d'appalto;
 - b) canoni annuali di manutenzione 2025 - 2032: al 31/1 di ogni anno;
 - c) attività a consuntivo: trimestralmente;
 - d) attività formativa in aula: al termine della fase 2 di cui all'art. 5.1, lett. b) del Capitolato speciale d'appalto;
 - e) canone di manutenzione 2024: al termine della fase 4 di cui all'art. 5.1, lett. d) del Capitolato speciale d'appalto;

2. Ciascuna fattura è liquidata dall'Agenzia entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, con mandato diretto a favore del Fornitore, previa attestazione di regolare esecuzione del servizio svolto per il periodo di riferimento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Ogni fattura dovrà essere emessa in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. n. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è UF67GD.
4. A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (art. 1), convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Agenzia rientra nell'ambito applicativo dello *split payment* previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b), della Legge n. 190/2014.
5. Ciascuna fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, sarà intestata ad ARPAV (C.F.92111430283) – Via Ospedale Civile, n. 24 – 35121 Padova – e riporterà le modalità di pagamento comprensive del codice IBAN. Ogni fattura dovrà altresì riportare il codice IBAN del conto dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il riferimento al presente contratto, al CIG, alla singola tipologia di attività, al periodo di competenza.
6. La ritenuta di garanzia dello 0,50% (zerociquanta per cento), di cui all'art. 11, co. 6, del Codice, dovrà essere scomputata direttamente dal Fornitore a monte dell'emissione di ogni singola fattura e dovrà poi essere fatturata solamente al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., sia nei rapporti verso ARPAV sia nei rapporti con gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. Il Fornitore, il subcontraente/ o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione ad ARPAV e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Padova.
8. La predetta Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.
9. Il Fornitore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.
10. A tal fine il Fornitore ha dichiarato gli estremi dei conti correnti dedicati, alla presente commessa e i nominativi dei soggetti delegati ad operare sugli stessi.
11. Ai fini dell'art. 3, co.7 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il Fornitore è tenuto altresì a comunicare ad ARPAV gli estremi di cui sopra riferiti agli eventuali subcontraenti.
12. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
13. Il Fornitore renderà tempestivamente note ad ARPAV le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate.
14. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere da ARPAV e dagli altri soggetti di cui al presente articolo, il codice identificativo gara (CIG).

Art. 11 – Penali e rilievi

Si richiamano le disposizioni previste all'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito

1. È vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione aziendale e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, co. 1, lett. d), punto n. 2 del Codice. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art. 120, co. 12, del Codice.
2. In caso di inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di ARPAV al risarcimento del danno nei limiti comunque dell'importo contrattuale, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 13 – Subappalto

1. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.
2. L'Operatore Economico indica all'atto dell'offerta le parti dei servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
3. L'Operatore Economico contraente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di ARPAV dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
4. Per tutto quanto non richiamato nei precedenti commi, trova applicazione l'art. 119 del Codice.

Art. 14 – Garanzia definitiva

1. L'Affidatario, per la sottoscrizione del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, deve costituire entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di affidamento, una garanzia denominata "garanzia definitiva", a norma dell'articolo 53, co.4, del D.lgs. n. 36/2023, con le modalità di cui all'articolo 106, co. 2, 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale: non sono applicabili i meccanismi di riduzione di cui all'art. 106, co. 8, del D. Lgs. n. 36/2023.
2. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.
3. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (8 anni) e dovrà, comunque, avere efficacia fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Agenzia.
4. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Agenzia qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Fornitore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
5. La garanzia fideiussoria di cui ai periodi precedenti è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nella misura seguente:
 - a. 25% al termine del secondo anno contrattuale;
 - b. 25% al termine del quarto anno contrattuale;
 - c. 30% al termine del sesto anno contrattuale.
6. L'ammontare residuo della garanzia, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.
7. L'Agenzia ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

Art. 15 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

1. Ai sensi dell'art. 18, co. 1 del Codice, il contratto verrà stipulato in modalità elettronica sulla piattaforma MEPA con "documento di stipula", sottoscritto dal Punto ordinante, che sarà inviato a mezzo piattaforma.
2. Il contratto è soggetto ad imposta di bollo, a carico del Fornitore; la misura dell'imposta di bollo è determinata in base a quanto previsto dalla Tabella A di cui all' Allegato I.4 al Codice (€ 40,00), fatto salvo quanto previsto del co. 5 del presente articolo.
3. L'imposta di bollo viene assolta con le modalità indicate dal provvedimento prot. n. 240013/2023 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dalla relativa Circolare interpretativa n. 22/E del 28 luglio 2023, ossia tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), in cui devono essere indicati i codici di tributo di cui alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 28 giugno 2023.
4. Non è ammesso il pagamento di bollo in modalità virtuale.
5. Il pagamento dell'imposta di bollo di cui al presente articolo ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. n. 642/1972. Per l'effetto, il calcolo della misura dell'imposta di bollo da corrispondere per la stipula del presente contratto deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta in fase di gara.

6. Sono comunque a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che sono a carico dell'Agenzia per legge.

Art. 16 – Foro di competenza

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra ARPAV e il Fornitore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, del contratto o, comunque, a questo connesse, è competente, in via esclusiva, il Foro di Padova.

Art. 17 – Norme applicabili e rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato d'oneri si rinvia integralmente al bando "SERVIZI, *Servizi per l'Information Communication Technology*" del MEPA e ai suoi allegati (Condizioni generali relative alla prestazione di servizi, Capitolato d'oneri MEPA Servizi, Capitolato tecnico – "Allegato "9" al Capitolato d'oneri, regole del sistema di e-procurement, patto di integrità), con particolare riferimento alle seguenti disposizioni delle Condizioni Generali relative al bando sopra citato:

Articolo 12 "Clausola risolutiva espressa";

È fatta salva in ogni caso l'applicabilità della normativa generale in materia di appalti pubblici, dettata dal D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), dal Codice Civile e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente.